



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Massimo Ferro

Paola Vella

Giuseppe Dongiacomo

Roberto Amatore

Alessandro Farolfi

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

Concordato minore
- Legittimazione -
Imprenditore
cessato/cancellato
- Esclusione.
Ud.19/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23197/2025 R.G. proposto da:

██████████ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per
essa la mandataria ██████████ S.p.a., con l'avvocato
██████████

-ricorrente-

contro

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi
dall'avvocato ██████████, unitamente agli avvocati ██████████
e ██████████

-controricorrenti-

nonché contro

██████████

-intimato-



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 306/2025 depositata il 06/10/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere Alessandro Farolfi.

FATTI DI CAUSA

1. L'oggetto del giudizio è costituito dalla sentenza della Corte d'appello di Campobasso, n. 306/2025, depositata il 06/10/2025, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 51 CCII, proposto da ██████████ s.r.l. nei confronti della sentenza del Tribunale di Campobasso, n. 11 del 19/07/2024, la quale in precedenza aveva omologato la proposta di concordato minore formulata da ██████████ e ██████████

██████████ Il Tribunale di Campobasso aveva, infatti, ritenuto che la proposta depositata dai debitori, con ricorso in data 02/10/2023, avesse contenuto liquidatorio, che non vi fossero preclusioni fondate ex art. 33, comma 4, CCII sulla qualità soggettiva dei debitori (il ██████████ era stato titolare di una ditta individuale cancellata dal registro delle imprese) e che la proposta fosse conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche grazie all'apporto di risorse esterne da parte di un terzo.

2. L'opponente aveva quindi proposto reclamo avverso la decisione di prime cure, contestando l'ammissibilità del concordato minore proposto ma, come detto, il gravame è stato respinto dalla Corte d'appello di Campobasso che, in sintesi, ha ritenuto che una interpretazione di sistema dell'art. 33, comma 4, CCII debba portare a ritenere che l'unica procedura vietata all'imprenditore cessato o cancellato sia quella del concordato minore in continuità, ma non quella di carattere liquidatorio; ha inoltre ritenuto – conformemente alla prima pronuncia reclamata – che il cram down determinato dall'opposizione della creditrice fosse superabile, nel senso di ritenere la proposta, pur nella sua durata complessiva di



esecuzione prevista dal piano, conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto che, nell'esecuzione individuale in corso, l'immobile ipotecato sarebbe stato posto in vendita per la quarta volta, dopo tre tentativi andati deserti, ad un prezzo minimo di euro 73.089,84 – da cui andrebbero detratte le spese della procedura esecutiva per euro 7.501,80 – da confrontare con la somma di euro 86.806,44 offerta dai debitori, ritenuta più conveniente anche in caso di attualizzazione rispetto ai tempi di esecuzione del piano.

3. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Campobasso ha proposto ricorso per Cassazione la creditrice, sulla scorta di due motivi di impugnazione. I debitori intimati si sono costituiti con controricorso.

4. È stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 19 maggio 2026. Il Procuratore generale, in persona del sostituto P.M. dott. G. Nardecchia ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso proposti dalla ricorrente sono dalla medesima così riassunti:

i) primo motivo formulato ex art. 360 c.p.c., co. 1, n. 3 - violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 65, 66, 67 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), erronea e/o falsa applicazione dei presupposti per l'accesso alla procedura di concordato minore sui requisiti soggettivi di ammissibilità alla stessa da parte della persona fisica titolare di obbligazioni miste, caratterizzata dal permanere di debiti maturati nell'ambito del pregresso esercizio dell'attività d'impresa, nella parte in cui si è ritenuto che la norma dell'art. 33, comma 4, vieterebbe all'imprenditore cessato il solo concordato minore in continuità; diversamente, secondo parte ricorrente, il testo dell'ultimo comma dell'art. 33 CCII sarebbe insuperabile, laddove vieta



tout court la domanda di accesso, fra l'altro, al concordato minore, da parte dell'imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

ii) secondo motivo formulato ex art 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, erroneità della sentenza in relazione alla valutazione dell'ammissibilità e/o convenienza e fattibilità del piano rispetto all'alternativa liquidatoria in relazione alla durata dello stesso, laddove la Corte di Appello di Campobasso ha ritenuto ammissibile un piano che prevede una dilazione di dieci anni con una previsione di recupero, in favore del creditore ipotecario, di importo penalizzante rispetto al credito vantato

2. Il primo motivo di ricorso – al di là della impropria valorizzazione di talune disposizioni del Codice eccentriche rispetto al profilo censurato - si fonda sul richiamo di decisioni adottate da questa S.C. in tema di inammissibilità della proposta di concordato preventivo avanzata da un imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Si basa, inoltre, sul richiamo del decreto della P.P. del 26 luglio 2023 n. 22699, con cui è stato dichiarato in realtà inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. della Corte d'Appello di Firenze per difetto di novità della questione. Si fonda, altresì, sul richiamo della lettera dell'art. 33, comma 4, CCII, laddove afferma che "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".

2.1. A fronte di tale questione interpretativa, ritiene il Collegio di dare seguito a quanto statuito, all'esito dell'udienza pubblica con cui è stato assunto in decisione analogo ricorso sub R.G. n. 21466/2025 (rivolto nei confronti di altra sentenza della stessa Corte d'appello di Campobasso e deciso con sentenza n. 20141/2026), che "la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 4,



CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio”.

Ed in effetti tale conclusione, espressa dalla conseguente camera di consiglio di identica data, appare in primo luogo poggiare sul dato letterale, laddove il già citato art. 33, comma 4, afferma chiaramente che “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”, senza operare alcuna distinzione né fra tipologia di proposta concordataria (se in continuità o puramente liquidatoria), né quanto a tipologia soggettiva di imprenditore (se individuale o collettivo), laddove - come noto - il primo criterio per l'interpretazione delle norme giuridiche è, appunto, quello letterale di cui all'art. 12 prel. (cfr. sul punto Sez. U., n. 23051 del 25/07/2022, che con riferimento a fattispecie normativa tributaria ha appunto affermato il “primato” del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge; vds. altresì Sez. 3, n. 24165 del 04/10/2018, secondo cui ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della "mens legis", il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la



compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa).

Come spiegato nella richiamata decisione n. 20141/2026, "varie pronunce di questa Corte ... avevano risolto la suddetta questione in senso negativo. 2.2. — La pronuncia capostipite va individuata in Cass. n. 21286 del 2015, ove si è affermato che: i) «alla società che ha cessato la propria attività e che si sia cancellata dal registro delle imprese è precluso, per il solo fatto che nei confronti della società estinta sia stata presentata istanza di fallimento entro l'anno dalla cancellazione, l'accesso alla procedura di concordato preventivo, atteso che la domanda di ammissione al concordato non è uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallito in sede di istruttoria prefallimentare e non può, pertanto, essere intesa quale strumento dilatorio posto a disposizione dell'impresa insolvente per ritardare la dichiarazione di fallimento. La cessazione dell'attività e la cancellazione dal registro delle imprese dipende, infatti, da una scelta degli organi societari che avrebbero potuto optare per la continuazione dell'impresa e per la presentazione della domanda di concordato allo scopo di cercare di addivenire ad una risoluzione della crisi»; ii) la preclusione a chiedere il concordato per l'impresa cancellata dal registro delle imprese non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto «la procedura di concordato, diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare». L'arresto è stato espressamente evocato da Corte cost. n. 9 del 2017 per dichiarare inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. fall. — sollevata in ragione



dell'ipotizzato "aggravio" della procedura prefallimentare instaurata entro l'anno della cancellazione dal registro delle imprese, qualora fosse consentito all'imprenditore cancellato di presentare domanda di concordato preventivo – proprio in ragione del relativo difetto di legittimazione così affermato dalla Corte di legittimità. In seguito, Cass. n. 12045 del 2020 e Cass. n. 20616 del 2021 – rese in fattispecie riguardanti l'ente collettivo cancellato dal Registro Imprese, di cui era stato chiesto il fallimento prima del decorso dell'anno, a fronte di un'eccezione di incostituzionalità dell'art. 2495 c.c. in combinato disposto con l'art. 10 l. fall. – hanno ribadito che la possibilità di proporre il concordato preventivo è preclusa al liquidatore della società cancellata da meno di un anno, attinta da istanza di fallimento, e la relativa questione di incostituzionalità è manifestamente infondata, «atteso che la cancellazione della società dal R.I., che ne determina l'estinzione, deriva dalla scelta dei suoi organi che, essendo perfettamente in grado di valutarne le conseguenze, non possono poi pretendere che in capo all'ente estinto residui la legittimazione ad accedere alla procedura di concordato (che presuppone, in primo luogo, l'esistenza di un'impresa, ancorché in stato di crisi), nel caso in cui sia presentata nei suoi confronti domanda di fallimento entro il termine di cui all'art. 10 l.fall.» (conf., da ultimo, Cass. n. 21286 del 2025). Il medesimo principio è stato applicato da Cass. n. 4329 del 2020 in fattispecie riguardante l'imprenditore individuale, sul rilievo che «l'imprenditore, il quale volontariamente cessa l'attività di impresa, tiene un comportamento a lui imputabile che preclude l'utilizzo di strumenti finalizzati alla composizione della crisi dell'attività imprenditoriale», quale, appunto, il concordato preventivo (ed oggi anche il concordato minore)".

Oltre al dato letterale si deve perciò osservare come anche l'elaborazione storica che si colloca a monte della disposizione costituisca un convergente addentellato inteso ad impedire che l'imprenditore il quale abbia perso tale qualità – sia esso collettivo o individuale – non può



ricorrere a strumenti di soluzione della crisi alternativi alla (pura e semplice) liquidazione.

Depone, poi, nel senso negativo espresso dall'interpretazione letterale dell'ultimo comma dell'art. 33 anche una considerazione di ordine teleologico.

La disposizione più volte invocata, nella sua formulazione iniziale contenuta nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 affermava, in modo più riduttivo, che "la domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile". Non vi era quindi alcun accenno al concordato minore e, con esso, alla figura dell'imprenditore "sotto-soglia" sovraindebitato.

Con il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (cd. primo Correttivo), il Legislatore è intervenuto sull'art. 33, comma 4, CCII inserendo espressamente anche il "concordato minore" fra gli strumenti di ristrutturazione del debito vietati all'imprenditore cancellato, volendo con ciò espressamente equiparare, in questa opzione negativa, anche gli imprenditori "sotto-soglia", senza alcuna distinzione.

La relazione tecnica di accompagnamento al Correttivo è molto esplicita, laddove afferma che l'art. 6 interviene sugli artt. 33 e 35 "prevedendo, nel primo articolo, che qualora sia cessata l'attività di impresa (e sia, quindi, avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese) anche la domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile".

Da ultimo, poi, anche il più recente Correttivo costituito dal d.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024 ma applicabile alle procedure in corso, è intervenuto sull'art. 33, inserendo un nuovo comma 1 bis, secondo cui "il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1 (cioè l'anno successivo a tale adempimento, n.d.R.)". Il legislatore è quindi intervenuto



espressamente al fine di togliere ogni dubbio, suscitato dal tenore del primo comma, così da consentire all'imprenditore persona fisica, sostanzialmente in ogni tempo, la possibilità di pervenire ad una soluzione liquidatoria del proprio sovraindebitamento (appunto con la liquidazione controllata), il che è di nuovo logicamente e letteralmente contraddittorio con la tesi per cui l'ultimo comma della stessa disposizione non vieterebbe la proposizione del concordato minore liquidatorio, dovendosi ritenere piuttosto, al contrario, che il legislatore, pur potendolo, non abbia eliminato l'inammissibilità sancita dall'ultimo comma del più volte citato art. 33.

Proprio la nuova disposizione, peraltro, esclude anche possibili dubbi di sistema, vero essendo che l'accesso alla liquidazione controllata, con la possibilità di ottenere l'esdebitazione al momento della chiusura della procedura liquidatoria o, se anteriore, allo scadere del triennio dalla sua apertura, consente al debitore persona fisica quella possibilità di "fresh start" che rappresenta uno degli obiettivi perseguiti dal nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza.

Del resto, in questa stessa direzione può citarsi proprio il decreto della Prima Presidente di questa Corte, n. 22699 del 2023, che ha dichiarato inammissibile, per difetto del requisito della novità, il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sull'interpretazione dell'art. 33, comma 4, CCII, ribadendo la continuità ermeneutica con i precedenti di legittimità editi in materia fallimentare, in base ai quali l'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese non può «richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude "ipso facto" l'utilizzo



della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare» (Cass. n. 4329/2020).

In senso contrario non pare possibile evocare il disposto dell'art. 74, comma 2, nella parte in cui consente il concordato minore liquidatorio, a patto che esso contenga "l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori". In primo luogo, perché la norma si limita a disciplinare il contenuto della proposta concordataria e la regola di ammissibilità dell'incremento di risorse rispetto all'alternativa strettamente liquidatoria, senza occuparsi in alcun modo dei soggetti dotati di legittimazione attiva, la cui individuazione spetta – all'evidenza – alle norme precedenti. Ma in secondo luogo neppure appare possibile forzare in nome di una generica "convenienza" per i creditori una norma di sistema come l'art. 33, vero essendo – a tacer d'altro – che la comparazione con l'alternativa liquidatoria deve avvenire rispetto all'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda (così il testo dopo la modifica operata dal d.lgs. n. 136/2024), laddove invece la liquidazione controllata costituisce un procedimento dinamico nel quale si colloca la presenza di un liquidatore, con un positivo esperimento delle azioni recuperatorie, risarcitorie o di inefficacia che ben potrebbe incrementare l'attivo distribuibile ai creditori in misura sensibilmente maggiore di quanto inizialmente ipotizzabile in modo ragionevole. Il mero dato del confronto "statico" dell'attivo, quindi, non pare di per sé solo sufficiente a forzare il dato letterale dell'ultimo comma dell'art. 33, i cui contenuti letterali, teleologici e sistematici conducono, in definitiva, all'accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha carattere decisivo e comporta l'assorbimento del secondo mezzo. La causa può inoltre essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del reclamo ex art. 51 CCII proposto da ██████████ s.r.l., la revoca della sentenza di



omologazione del concordato minore proposto da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]. Segue, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio – stante l'esistenza di orientamenti di merito difformi sulla questione trattata e la novità rappresentata dalle prime applicazioni in sede di legittimità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – con rinvio degli atti al Tribunale di Campobasso, per il seguito dei provvedimenti organizzativi di competenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il reclamo di [REDACTED] s.r.l., revocando per l'effetto la sentenza di omologazione del concordato minore proposto da [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e rinvia al Tribunale di Campobasso per i provvedimenti consequenziali di competenza; dichiara interamente compensate le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.

Il Presidente
MASSIMO FERRO

